In materia di stabilizzazione del personale

Corte costituzionale, 13 aprile 2011, n. 127

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, recante "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale su citata, per l'asserita violazione, nel complesso, degli articoli agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la norma impugnata dispone, al comma 1, che «I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell'ADISU» e, al comma 2, che «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell'ADISU fino alla stabilizzazione».

Secondo il ricorrente, sarebbero lesi, innanzi tutto, gli articoli 97 e 3 Cost. e, in particolare, la regola della necessità del concorso per l'accesso ai pubblici uffici, violata dalla previsione dell'automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il ricorrente aggiunge, inoltre, che l'art. 23, comma 2, della legge regionale contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale ascrive alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile, nonché con l'art. 117, comma 3 data la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 che costituiscono norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché mirano a porre limiti al ricorso alle nuove assunzioni ed al dispendio di risorse finanziarie derivante da quelle assunzioni.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale, affermata la fondatezza della questione sollevata, sostiene che l'art. 23 della legge in questione, in quanto comporta l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, con palese violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, è costituzionalmente illegittima. Né la legittimità della norma è assicurata dalla previsione in essa contenuta, secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati a suo tempo assunti a termine «a seguito di selezione pubblica». Infatti la Corte ha già affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 per violazione dell'art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

<u>Decisione della Corte:</u>
La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale per violazione dell'art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.